Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 30 maggio 1928 - ANNO VI — Numero 126

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società siciliana per le ferrovie economiche, in Palermo: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1928.

Municipio di Genova: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso a favore della Società anonima « Aedes » per imprese e costruzioni in Genova sorteggiate il 22 maggio 1928.

Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, in Roma: Elenco delle obbligazioni di serie B sorteggiate nella 56ª estrazione del 15 maggio 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1512.

LEGGE 6 maggio 1928, n. 1074.

Repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale, esercita una professione sanitaria, è punito con la multa da L. 500 a L. 2000.

In caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a tre mesi e della multa da L. 2000 a L. 5000.

Il materiale adoperato per commettere il delitto di cui al presente articolo è confiscato. In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il prefetto della Provincia può ordinare la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e, contemporaneamente, anche il sequestro del materiale adoperato.

Art. 2.

Alle stesse pene di cui al precedente articolo soggiace chi, essendo regolarmente autorizzato ad esercitare una professione sanitaria, presta, comunque, il suo nome, ovvero la sua attività professionale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

Art. 3.

Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000. In caso di recidiva la pena è della ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Rimangono però sempre in vigore le disposizioni penali comminate dal comma ultimo dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 18 della stessa legge.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1513.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1056.

Aggregazione dei comuni di Monserrato, Pirri, Quartuccio e Selargius al comune di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monserrato, Pirri, Quartuccio e Selargius sono aggregati a quello di Cagliari.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1928 - *Anno VI*

Atti del Governo, registro 272, *foglio* 187. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1514.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1055.

Emissione di speciali marche postali per recapiti autorizzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 15, ultimo capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che eleva a centesimi 10 per ogni oggetto il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle agenzie autorizzate al recapito di cui sopra;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, convertito nella legge 16 giugno 1927 - Anno V - n. 1008, riguardante la concessione a banche, ditte, istituti ed enti del recapito della propria corrispondenza in loco;

Riconosciuta la opportunità di obbligare le agenzie stesse e gli altri enti anzicennati ad applicare su ciascuno degli

oggetti da recapitare una marca speciale rappresentante il corrispettivo unitario dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Riconosciuta, in conseguenza, la necessità di provvedere all'emissione di dette speciali marche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di marche speciali da centesimi 10 portanti la leggenda « Recapito autorizzato » da applicarsi dai concessionari delle agenzie autorizzate ad accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza su ciascuno degli oggetti loro consegnati, nonchè dalle banche, ditte, istituti ed enti sulle loro corrispondenze epistolari che sono autorizzati a recapitare con mezzi propri entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono.

Dette marche non sono valide per la francatura delle corrispondenze da trasportarsi e recapitarsi a mezzo della posta.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le altre caratteristiche tecniche delle marche speciali di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1515**.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. **1057**.

Riunione dei comuni di Calopezzati e Crosia in un unico Comune con denominazione e capoluogo Calopezzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Calopezzati e di Crosia, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Calopezzati.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 188. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1516**.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. **1058**.

Aggregazione del comune di Bagnasco d'Asti a quello di Montafia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bagnasco d'Asti è aggregato a quello di Montafia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 189. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1517**.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. **1059**.

Riunione dei comuni di Tuili, Turri, Setzu e Genuri in un unico Comune con capoluogo Tuili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Tuili, Turri, Setzu, Genuri, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Tuili.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 190. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1518.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1061.

Riunione dei comuni di Cavallasca, Drezzo e Parè in un unico Comune denominato « Lieto Colle ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cavallasca, Drezzo e Parè, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Lieto Colle ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 192. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1519.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1060.

Riunione dei comuni di Mogorella, Ruinas e Sant'Antonio Ruinas in un unico Comune denominato « Mogorella-Ruinas » con sede del capoluogo a Mogorella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mogorella, Ruinas e Sant'Antonio Ruinas, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Mogorella-Ruinas » con sede del capoluogo a Mogorella.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*.
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 191. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1520.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1062.

Riunione dei comuni di Bulgorello, Cadorago e Caslino al Piano in un unico Comune con capoluogo Cadorago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bulgorello, Cadorago e Caslino al Piano, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Cadorago.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 193. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1521.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1063.

Aggregazione del comune di Camo a quello di Santo Stefano Belbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Camo è aggregato a quello di Santo Stefano Belbo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 194. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1522.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1064.

Riunione dei comuni di Gaiola e Moiola in un unico Comune denominato « Gaiola-Moiola » con capoluogo Gaiola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gaiola e Moiola, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune denominato « Gaiola-Moiola » con capoluogo Gaiola.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 195. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1065.

Aggregazione del comune di Degagna a quello di Vobarno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Degagna è aggregato a quello di Vobarno.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 196. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1524.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1066.

Riunione dei comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes in un unico Comune con capoluogo Chambave.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Chambave.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 197. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1525.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1067.

Riunione dei comuni di Entratico e Luzzana in un unico Comune con capoluogo Entratico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Entratico e Luzzana, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Entratico.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 198. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1526.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1068.

Aggregazione del comune di Castelverrino a quello di Pietrabbondante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelverrino è aggregato a quello di Pietrabbondante.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 199. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1071.

Riunione dei comuni di Corneliano d'Alba e Piobesi d'Alba in un unico Comune con capoluogo Corneliano e denominazione « Corneliano d'Alba ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Corneliano d'Alba e Piobesi d'Alba, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Corneliano e denominazione « Corneliano d'Alba ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 202. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1069.

Aggregazione dei comuni di Agnellengo e Alzate con Linduno al comune di Momo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Agnellengo e Alzate con Linduno sono aggregati al comune di Momo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 200. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1070.

Riunione dei comuni di Provaglio Sopra e Provaglio Sotto in un unico Comune denominato « Provaglio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Provaglio Sopra e Provaglio Sotto, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Provaglio ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 201. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1072.

Aggregazione dei comuni di Maranola e Castellonorato al comune di Formia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maranola e Castellonorato sono aggregati al comune di Formia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 1095.

Disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1273, sulla istituzione dell'Azienda foreste demaniali;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1156, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme necessarie per un conveniente ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale, i quali siano comandati a prestare servizio presso l'Azienda foreste demaniali a termine dell'art. 15 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Sono parimenti collocati fuori del ruolo di cui all'art. 1, sub 2, del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, i sottufficiali ed i militi della Milizia nazionale forestale addetti ai servizi d'ordine negli uffici dell'Azienda foreste demaniali.

Il numero complessivo degli ufficiali della Milizia nazionale forestale e degli ispettori del Corpo Reale delle foreste che siano comandati a prestar servizio presso l'Azienda non può superare il massimo complessivo di 60, ed il numero degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militi addetti ai servizi d'ordine non può superare il massimo complessivo di 50.

Il secondo comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, non è applicabile ai casi di cui al presente articolo.

Art. 2.

Gli ispettori del Corpo Reale delle foreste, comandati a prestar servizio presso l'Azienda foreste demaniali all'atto della pubblicazione del presente decreto, potranno, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, su conforme parere del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Ispettorato generale reparti speciali - essere ammessi a far passaggio alla Milizia nazionale forestale con i gradi corrispondenti a quelli occupati nel ruolo del Corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 224. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 4 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma secondo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Giovanni Pala, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. Giovanni Pala, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dei produttori di fibre tessili artificiali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Renato Bonini a segretario della Federazione nazionale produttori di fibre tessili artificiali, dipendente dalla Confederazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Renato Bonini a segretario della Federazione nazionale fascista dei produttori di fibre tessili artificiali.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1928.

Proroga del termine al Commissario incaricato della temporanea gestione degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, con il quale fu prorogato di sei mesi il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al Commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena;
Veduta la proposta del prefetto di Siena;
Ritenuta la necessità di accordare al Commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al Commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione degli « Spedali riuniti di Santa Maria della Scala », in Siena, è prorogato al 31 ottobre 1928.

Il prefetto di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato agricoltori non coltivatori diretti della provincia di Mantova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con cui la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. Cesare Arduini a presidente del Sindacato agricoltori non coltivatori diretti della provincia di Mantova;
Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. Cesare Arduini a presidente del Sindacato agricoltori non coltivatori diretti della provincia di Mantova.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1928.

Nomina del Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1928.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Ritenuto che ai termini dell'art. 10 del R. decreto-legge citato devesi procedere alla costituzione del Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visto il decreto in data 14 marzo 1928, col quale il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha nominato il cav. uff. Andrea Ferrara, consigliere di Corte di appello, presidente del Collegio suddetto;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della menzionata Associazione, con la quale è stato eletto a proprio rappresentante il magg. generale Francesco Lenzi;
Visto l'art. 21 dello statuto dell'Associazione stessa;

Decreta:

Il Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è composto, per l'anno 1928, dei signori:
Cav. uff. Andrea Ferrara, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Magg. generale Francesco Lenzi, membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione;
Comm. ing. Raimondo Pellegrini, ispettore capo dell'industria, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1928.

Autorizzazione al Credito romagnolo ad istituire una filiale in Ranchio (Forlì).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il Credito romagnolo, società anonima con sede in Bologna è autorizzato ad istituire una propria filiale in Ranchio (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1928.
Autorizzazione alla Banca Piccolo credito bergamasco ad istituire una filiale in Olmo al Brembo (Bergamo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa Banca piccolo credito bergamasco, con sede in Bergamo, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Olmo al Brembo (provincia di Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire una filiale in Sestri Levante (Genova).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo, società anonima con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria filiale in Sestri Levante (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito ad istituire un ufficio di sportello staccato della sua filiale di Rimini, in Rimini-Marina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927 nn. 1107, e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca nazionale di credito, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire un ufficio di sportello staccato della sua filiale di Rimini, in Rimini-Marina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1928.
Autorizzazione all'Unione bancaria nazionale ad istituire una filiale in Rossano Veneto (Vicenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Unione bancaria nazionale, con sede in Brescia, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Rossano Veneto (prov. di Vicenza) in sostituzione della Società cooperativa in nome collettivo Cassa agricola di prestiti di Rossano Veneto che ha deliberato nei modi di legge la sua irrevocabile messa in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Agostino, figlio del fu Giovanni e di Giuseppina Sik, nato a Villa Decani il 18 aprile 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Albina Maria Vouk fu Giovanni e di Maria Novak, nata a Villa Decani il 1° maggio 1924; ed alle sorelle Margherita, nata a Villa Decani il 14 aprile 1906, e Milka, nata a Villa Decani il 13 settembre 1910, nonchè alla madre Giuseppina Sik fu Antonio e fu Maria Stepan, nata a Villa Decani il 27 luglio 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marinsek fu Pietro, nato a Trieste il 14 giugno 1881, e residente a Trieste, via E. Tarabochia, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 le riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marinesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marinsek è ridotto in « Marinesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Markon fu Andrea, nato a Sesana il 13 dicembre 1868 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 128, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcon »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Markon è ridotto in « Marcon ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvia di Andrea, nata il 15 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1928, n. 967, che approva la convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi all'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese idrauliche del Basso Lodigiano lungo il Po.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO . DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 29 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.45
Svizzera	365.87	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.668	Albania (Franco oro)	364.80
Olanda	7.662	Norvegia	5.08
Spagna	317.80	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.649	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.546	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.09
Praga	56.35	Rendita 3,50 %	75.45
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.32	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	87.275
New York	18.975	Littorio 5 %	87.175
Dollaro Canadese	18.93	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.40
Oro	366.13		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.